

Comune di Pisa

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP IN UTILIZZO AUTORIZZATO

IL DIRIGENTE

Vista la L.R.T. n. 96 del 20.12.1996 come modificata dalla L.R.T. n. 41 del 31.03.2015 (“*Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*”) e in particolare l’art 13 ter;

Vista la Delibera dell’Assemblea LODE Pisano n.65 del 10.3.2016 di approvazione del regolamento di attuazione ed integrazione della Legge Regione Toscana n.96/1996 come modificata dalla legge regionale n.41/2015;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.34 del 11.9.2018 avente ad oggetto “*Regolamento degli Interventi per l’Emergenza Abitativa, Riserve, Mobilità e Commissione ERP ai sensi Della L.R.T.96/96 come modificata dalla L.R.T.41/2015*”;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 122 DD 16B del 9.10.2018 avente ad oggetto “*Nomina componenti della Commissione Tecnica di gestione dell’emergenza abitativa e della Commissione (ERP) per la formazione delle graduatorie di assegnazione e mobilità di cui agli art.17 e 21 del regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 11 settembre 2018*”;

In attuazione di propria determinazione n°49 del 18/01/2019;

RENDE NOTO che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico fino al 21 agosto 2019 i soggetti in possesso dei requisiti e delle condizioni sotto elencate possono presentare domanda per richiedere l’assegnazione ad “utilizzo autorizzato” di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP). L’utilizzo autorizzato è una modalità di assegnazione provvisoria di un’unità abitativa del patrimonio ERP a persone che si trovano in emergenza abitativa.

Art. 1 – Destinatari e requisiti

Possono presentare richiesta per l’assegnazione in utilizzo autorizzato in oggetto i nuclei familiari che sono in possesso, al momento della domanda, nei termini del presente avviso, dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana; cittadinanza di uno Stato aderente all’Unione europea; cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea con permesso di soggiorno almeno biennale ed esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel Comune di Pisa e nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni;

- c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale è determinata con i criteri di cui al DPCM 5.12.2013 n. 159 e deve risultare non superiore alla soglia di € 16.500,00 di valore ISEE. Per i soggetti di cui all'art. 2, commi 3 e 4 del presente bando, fatte salve ulteriori e o diverse indicazioni a livello regionale, si fa riferimento al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE del nucleo familiare di provenienza del soggetto richiedente.
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero.
- e) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- g) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 35, comma 2, lettere b), c), d) ed e) della Legge Regionale, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- h) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alla precedente lettera b) che si riferisce soltanto al soggetto richiedente.

I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti, possono partecipare al bando di concorso. Nelle suddette ipotesi si procederà all'assegnazione dell'alloggio sulla base della documentata indisponibilità della proprietà, la quale si riferisce all'impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnata al coniuge in sede di separazione o in quanto l'interessato ha sulla stessa soltanto la titolarità di una quota e non ne ha pertanto la piena e documentata fruibilità. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca in corso di assegnazione per successione o donazione.

È necessario che i nuclei richiedenti, oltre che dei requisiti sopra richiamati, integrino le condizioni di seguito declinate:

- siano in carico ai Servizi Sociali Territoriali e che seguano il progetto di aiuto redatto dall'Operatore Sociale di riferimento;
- abbiano perso l'alloggio o si trovino nell'imminenza di perderlo per una delle motivazioni contemplate dall'art 13-ter L.R.T. 41/2015;
- non riescano a reperire autonomamente un alloggio sul mercato privato, né altra sistemazione alloggiativa provvisoria;
- non abbiano trovato una soluzione attraverso gli strumenti disciplinati dal Regolamento per il Governo dell'Emergenza Abitativa e i suoi Interventi;
- non abbiano rinunciato all'assegnazione di alloggio ERP.

ART.2 – I SOGGETTI RICHIEDENTI

1. La domanda di partecipazione al presente avviso pubblico è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero suo nucleo familiare che deve essere in possesso dei requisiti stabiliti al precedente art. 1.

2. Ai fini del presente bando il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto

indicati:

- a) i coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagraficamente conviventi;
- b) i figli anagraficamente conviventi;
- c) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- d) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando:

a) le coppie coniugate, b) le coppie more uxorio anagraficamente conviventi; c) la persona singola con figli fiscalmente a carico; d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

4. Ai fini della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- a) i componenti di coppie di futura formazione; al momento dell'assegnazione dell'alloggio, la coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio;
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrassessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando.

Art.3 – DICHIARAZIONI DOCUMENTALI E VERIFICHE PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI SOGGETTIVI

I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso indagini proprie e di quelle degli organi statali competenti, con le conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci. Secondo quanto disposto dal DPR 28.12.2000 n. 445, il richiedente ricorre all'autocertificazione e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti relativamente alle situazioni soggettive declinate nel presente bando e previste dalla norma.

L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (art. 47, co.1).

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, terzo comma).

Le disposizioni di cui all'art. 3 del DPR 445/2000 si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono *“utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero”* (art. 3, secondo comma). Inoltre, al di fuori dei casi di cui sopra, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono *“utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante”* (art. 3, co. 3).

Al di fuori dei casi sopra elencati, gli stati, le qualità personali e i fatti sono invece documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri (art. 3, quarto comma).

Il Comune di Pisa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del DPR n. 445/2000, procederà ad *“effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47”*. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, c. 1) del

citato DPR: “*Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia*”, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Ai sensi dell'art. 43, comma primo, del D.P.R. 445/2000 “ *Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato*”. Il succitato articolo, al comma secondo, recita quanto segue: “*Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico ai fini del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante effettuata, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.*”

Documentazione da allegare:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- certificazione attestante l'invalidità civile o attestazione di handicap ai sensi della L. 104/92;
- provvedimento esecutivo di sfratto, licenza di finita locazione, provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento con ordine di rilascio dell'alloggio, ordini di rilascio dell'alloggio di altra natura;
- certificato ASL attestante l'antigienicità dell'alloggio, presenza di barriere architettoniche, abitazione in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione;
- contratto di locazione;
- documenti utili per valutare la morosità incolpevole ai sensi dell'art. 13 ter comma 3 della LRT 41/2015 (licenziamento, cassa integrazione, malattia grave, ecc...);
- qualsiasi documento sia ritenuto utile ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio, comprovante una delle condizioni di cui all'art. 4 del presente bando;
- certificati o attestazioni relativi all'assenza diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione ubicati all'estero rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale (come meglio specificato al precedente art. 3).

Art. 4 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

Le domande per l'accesso all'utilizzo autorizzato di alloggi ERP vengono inserite in apposita graduatoria, di cui al successivo Art. 6, sulla base del punteggio ottenuto con riferimento alle condizioni di attribuzione indicate di seguito:

a) pubbliche calamità **Pt. 1**

b) situazioni emergenziali accertate con ordinanza **Pt. 1**

c) sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l'esecuzione con la forza pubblica, che non siano stati intimati per inadempimento contrattuale, con esclusione dei contratti transitori non ad uso di abitazione principale. È equiparata al provvedimento esecutivo di sfratto la licenza per finita locazione, purché relativa a contratto di locazione già scaduto alla data di pubblicazione del bando **Pt. 3**

d) morosità incolpevole per le seguenti specifiche cause: **Pt. 5**

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), l'utilizzo dell'alloggio è autorizzato qualora il conduttore sia inadempiente al pagamento di un canone annuo o di una quota annua di mutuo, superiore ad un terzo della situazione economica di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera c) della L.RT. 96/96 e ss.mm.ii.

e) provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di proprietà privata; **Pt. 3**

f) grave disabilità e temporanea impossibilità nell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato; **Pt. 5**

g) provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio **Pt.2;**

h) verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell'alloggio **Pt.2;**

i) presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% **Pt.3;**

l) presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario; **Pt. 4**

m) soggetti fruitori di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fisica o di disagio socio-familiare. **Pt. 6**

ART. 4 BIS – SOLUZIONI IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO

1. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti ulteriori criteri:
2. maggior storicità di presenza nel territorio del comune di Pisa;
3. maggior numero di accessi,
4. numero dei figli in carico o degli anziani presenti nel nucleo familiare;
5. minor ISEE;

I criteri sopra elencati si intendono in ordine gerarchico, pertanto qualora il primo criterio non sia risolutivo per attribuire la priorità si passerà al successivo.

Art. 5 – DOMANDA DI ACCESSO AGLI ALLOGGI E.R.P. IN REGIME DI UTILIZZO AUTORIZZATO

Le domande dovranno essere compilate e presentate, esclusivamente, sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Politiche Abitative che sarà disponibile presso:

- Ufficio Relazioni con il Pubblico nei giorni di apertura al pubblico;
- Ufficio Front-Office del Servizio Sociale nei giorni di apertura al pubblico
- Ufficio Front-Office Ufficio Politiche Abitative nei giorni di apertura al pubblico:

- scaricabile dal sito istituzionale: (<http://www.comune.pisa.it/it/home>)

Le domande, debitamente sottoscritte, corredate da copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, e di tutta la necessaria ed idonea documentazione di cui al precedente articolo 3, potranno essere consegnate a mano e protocollate nei seguenti modi:

- a mano, nei termini stabiliti dal presente avviso (Ufficio Front-Office del Servizio Sociale, Ufficio Front-Office dell'Ufficio politiche abitative o Ufficio Protocollo)
- per posta, inviandole a MEZZO RACCOMANDATA A/R al seguente indirizzo: Comune di Pisa Ufficio Politiche Abitative, Via E. Fermi 4 56026 Pisa.

In tal caso farà fede la data del timbro di ARRIVO al protocollo o tramite posta certificata al seguente indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana.it

La domanda dovrà essere ripresentata a fronte di una variazione significativa della situazione familiare, a pena di esclusione dalla graduatoria.

Art. 6 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Ufficio Politiche Abitative procederà, successivamente alla presentazione delle domande, agli accertamenti circa il possesso dei requisiti e all'istruttoria delle domande medesime, previa acquisizione delle relazioni tecniche del Servizio Sociale Territoriale per ogni nucleo in carico.

Tutte le domande, pervenute entro 30 gg dalla pubblicazione dell'Avviso, verranno trasmesse alla *Commissione tecnica di gestione dell'emergenza di cui all'art.17 del regolamento comunale degli interventi per l'emergenza abitativa*, costituita con Provvedimento Sindacale DD-16B n.122 del 9.10.2018.

La Commissione nei termini stabiliti dal regolamento, esamina le domande pervenute nei primi trenta giorni e poi trimestralmente, attribuisce i punteggi di cui all'art. 4 del presente avviso e forma due graduatorie specifiche per i nuclei di cui sono accertate le condizioni citate di cui alle lettere c) e d) e di quelli di cui alle lettere a), b), e), f), g), h), i), l), m), del medesimo articolo.

Nell'ambito della graduatoria degli aventi diritto, il Comune dispone l'utilizzo autorizzato, provvisorio, di alloggi ERP, nell'ambito della percentuale massima di riserva del 35% degli alloggi da concedere annualmente in assegnazione con il riparto seguente: nel limite del 25% per i casi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 4 e del 10% per tutti i casi di cui alle lettere a), b), e), f), g), h), i), l), m), del medesimo articolo.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e in apposita sezione del proprio sito istituzionale.

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, i richiedenti potranno presentare opposizione avverso la graduatoria medesima.

Il Comune deciderà sulle opposizioni, avvalendosi della Commissione suddetta, a seguito dei documenti pervenuti entro i termini di presentazione delle opposizioni, purché relativi a condizioni soggettive ed oggettive possedute alla data di presentazione della domanda e adotterà, la graduatoria definitiva.

Il primo elenco degli aventi diritto sarà formato con le domande pervenute nei primi 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e gli elenchi successivi saranno integrati con le domande pervenute nei due trimestri successivi fino alla scadenza del 21/08/2019.

Art. 7 -MODALITA' DI PUBBLICAZIONE, VALIDITA' E AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva sarà valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e resterà in vigore fino al suo successivo aggiornamento.

L'inserimento in graduatoria non costituisce garanzia all'accesso in utilizzo autorizzato di alloggio ERP.

Art. 8 – MODALITA' DI UTILIZZO

Gli alloggi sono assegnati sulla base di programmi di intervento del Comune di Pisa;

Gli alloggi vengono utilizzati per le finalità ivi previste per tutto il periodo in cui perdurino le esigenze che ne hanno determinato la loro destinazione speciale;

Ogni due anni il Comune effettuerà delle verifiche sulla permanenza dei requisiti per la prosecuzione del periodo di assegnazione;

L'utilizzazione degli alloggi concessi ai sensi degli **articoli di cui sopra** è autorizzata per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che ne hanno determinato la sistemazione provvisoria e comunque fino ad un termine massimo di sei anni. Venute meno le condizioni che ne hanno determinato l'autorizzazione e, comunque, decorso il suddetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo **34 L.R.T. 41/2015 in materia di occupazione degli alloggi. (Art. 633 c.p.)**;

E' consentita la permanenza nell'alloggio con autorizzazione all'utilizzo dello stesso a soggetti non titolari del diritto di assegnazione sulla base della ricognizione di cui all'articolo 13, ma aventi titolo, in base alle vigenti disposizioni di legge, al subentro nel contratto di locazione dell'assegnatario;

Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 96/1996 l'ente gestore procede alla stipula di un contratto di locazione a tempo determinato;

L'autorizzazione all'utilizzo temporaneo dell'alloggio non costituisce titolo per l'assegnazione, ma costituisce punteggio per la formazione delle graduatorie di accesso per i bandi di assegnazione;

In costanza di utilizzazione temporanea resta, peraltro, precluso qualsiasi incremento nella composizione del nucleo familiare non derivante da nascite, adozioni e affidamenti pre adottivi.

Art. 9 – CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Tit. III della LRT 96/1996 e successive modifiche e integrazioni.

ART.10 MOTIVI DI ESCLUSIONE

A pena di esclusione le domande dovranno essere debitamente sottoscritte, presentate nei termini indicati al precedente art. 6 e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le condizioni e i documenti richiesti dal presente avviso.

Art. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali (art 13 Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 - RGPD)

I dati personali richiesti sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente avviso e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Ai fini del presente procedimento si informa che il Comune tratterà i dati personali qualificabili, ai sensi del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali -(RegUE 679/2016-RGPD), del Decreto Legislativo n.196/2013, della Delibera Consiglio Comunale n.1/2006, della Circolare Segreteria Comunale Prot. 52658/2018.

Titolarità del trattamento: Il titolare del trattamento è il Comune di Pisa con sede in Via degli Uffici 1, in persona del Sindaco . Il responsabile del trattamento dei dati, relativamente e limitatamente ai dati trattati è il Funzionario P.O. dell'Ufficio Casa Dott. Stefano Galli

Finalità del trattamento: Il Comune di Pisa tratta i dati personali per svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza, per verificare le dichiarazioni sostitutive prestate dagli interessati nell'ambito dei procedimenti attivati su iniziativa degli interessati o d'ufficio, per prestare i servizi richiesti dagli interessati, per dare esecuzione ai contratti di cui il Comune di Pisa è parte. Il trattamento è consentito, per gli scopi indicati sopra, da disposizioni di legge e da altri atti aventi forza di legge. La presente raccolta dei dati da parte del Comune di Pisa persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di

regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla erogazione del contributo statale di cui Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124-Decreto Ministero infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2016 -Deliberazione Consiglio Comunale n.34 del 11.09.2018 “ Regolamento degli interventi per l’Emergenza Abitativa, riserve , mobilità e Commissione ERP ai sensi della L.R.Toscana 96/96 come modificata dalla L.R 41/2015” I dati personali, identificativi e sensibili saranno comunicati alla Commissione Tecnica Emergenza Abitativa per gli adempimenti connessi all’erogazione del contributo. *Modalità del trattamento:* Il Comune di Pisa raccoglie, registra, organizza, conserva, estrae, consulta, utilizza, comunica, diffonde, raffronta, interconnette, cancella i dati personali conformemente alle disposizioni contenute nel RGPD e nelle disposizioni normative(comunitarie, statali e regionali) di settore, utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici. I dati personali vengono trattati per il tempo previsto dalle disposizioni normative di settore e per tutto il tempo necessario a consentire l’erogazione dei servizi richiesti, l’esecuzione dei contratti di cui gli interessati sono parte, e tutte le altre necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica, anche da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, nonché per consentire l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico.

Destinatari dei dati personali: I dati personali possono essere: 1.comunicati(cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione a : altre amministrazioni, società partecipate dal Comune di Pisa per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l’erogazione di servizi, soggetti privati per l’esecuzione di contratti di cui il Comune di Pisa è parte, soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n.241/1990 e dal “Regolamento per l’accesso ai documenti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 12 gennaio 2006 (accesso ai documenti). 2. Diffusi(cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione) attraverso: pubblicazione all’Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore; pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” della rete civica, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 (accesso civico).

Obbligo di conferire i dati e conseguenze del mancato conferimento(art 13 comma 2 lettera e) RGPD: L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati richiesti dal Comune di Pisa. Il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza: l’impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, che, di conseguenza e a seconda dei casi, saranno sospesi, interrotti, archiviati o avranno esito negativo; l’impossibilità di erogare i servizi richiesti dagli interessati; l’impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.

Diritti dell’interessato che conferisce i dati:(articolo da 15 a 22 RGPD): L’interessato che conferisce i dati ha diritto di :ottenere dal Comune di Pisa la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e di accedere ai dati e alle informazioni indicate nell’art. 15 del RGPD; ottenere dal Comune di Pisa la rettifica dei dati che lo riguardano e l’integrazione dei dati incompleti (art.16 del RGPD); ottenere dal comune di Pisa la cancellazione dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell’art.17 RGPD; ottenere dal comune di Pisa le limitazioni del trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell’art. 18 RGPD; opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell’art. 21 del RGPD.

Mezzi di tutela (art 77 e 79 RGPD): l’interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pisa abbia violato le disposizioni del regolamento, può proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, in base all’art. 77 del RGPD. L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pisa abbia violato i diritti di cui gode in base al regolamento, può ricorrere all’Autorità Giudiziaria, in base all’art.79 del RGPD.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ex art. 7 D.lgs 196/2003:

Articolo 15 Diritto di accesso dell’interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16 Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
- d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
- d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di

pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 21 Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 77 Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.

Articolo 79 Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento.

2. Le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica di uno Stato membro nell'esercizio dei pubblici poteri.

Pisa, 21/01/2019